



COMUNE DI CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA n.29/2020

Oggetto: Emergenza Covid-19

IL SINDACO

nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito nella legge n.13/2020, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 adottato alla luce delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute dal 3 all'11 maggio 2020;

ATTESO che le disposizioni contenute nel suddetto ultimo decreto hanno efficacia dal 18 maggio 2020 e fino al 14 giugno, e sostituiscono le precedenti disposizioni del DPCM del 26.04.2020 sull'intero territorio nazionale;



VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020, contenente le disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie;

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

RICHIAMATI integralmente i contenuti della predetta Ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020 ed assunti i poteri di cui all'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, per far fronte all'evolversi della situazione;

VISTO l'art. 50 T.U.E.L.

ORDINA

- per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l'applicazione delle seguenti misure:
 1. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' fatto obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell'uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti conforme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, nonché i soggetti che interagiscono con i predetti;
 2. Eventuali riunioni, ove non sia possibile la realizzazione con modalità a distanza, si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 3. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone, si svolgono nel rispetto dei protocolli sotto scritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio;
 4. Dal 18 maggio 2020 è consentita l'apertura delle attività economiche, produttive e sociali indicate in allegato "A" dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020; tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure minime idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento o in ambiti analoghi, previste nel documento "Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" rep.20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020", adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allegato al DPCM 17 maggio 2020 e qui integralmente richiamate; la mancata attuazione dei protocolli o delle linee guida regionali determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
 5. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, **a decorrere dal 25 maggio 2020**;
 6. A decorrere **dal 15 giugno 2020**, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al



chiuso o alla riapertura, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia allegate al DPCM 17 maggio 2020;

7. Restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
 8. Restano sospese fino al 14 giugno le attività che si svolgono nelle sale da ballo, nelle discoteche, nelle fiere e nei congressi;
 9. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano **sospesi fino al 14 giugno 2020**;
 10. Gli spostamenti tra Regioni continuano ad essere vietati fino al 3 giugno 2020 e restano consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza e motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza.
- Per quanto non espressamente riportato nella presente ordinanza si applicano le disposizioni impartite nel DPCM 17 maggio 2020 e nei relativi allegati.
 - Per le attività di pubblico esercizio (di cui all'art.5 della legge n.287/1991) i titolari di concessioni o autorizzazioni di suolo pubblico, a partire dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020, ai sensi dell'art.187 bis del Decreto Rilancio del 13 maggio 2020, sono esonerati dal pagamento della TOSAP/ COSAP. Nel medesimo intervallo temporale le domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero l'ampliamento delle superficie già concesse sono presentate tramite istanza all'ufficio Attività economiche e produttive del Comune, con allegata la sola planimetria (in deroga al D.P.R. n.160/2010) e per via telematica, indirizzo e-mail vigili@comune.castrolibero.cs.it e pec vigili.castrolibero@asmepec.it (in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo).
 - Il mancato rispetto degli obblighi e divieti imposti con la presente ordinanza e dalla disposizioni ivi richiamate è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
 - Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.
 - Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità Statali sono irrogate dal Prefetto. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
 - All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, art.4 del decreto-legge n.19 del 2020, ove necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
 - Le Forze dell'Ordine (Polizia Locale – Stazione Carabinieri) vigilano sulla corretta e puntuale applicazione di tutte le misure disposte per il contenimento della diffusione da virus Covid-19;

DISPONE

Cheil presente provvedimento, immediatamente esecutivo, venga pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Castrolibero, sul sito web istituzionale ed utilizzando ogni altro mezzo di comunicazione informatica.



Che la Presente Ordinanza sia trasmessa a:

- ✓ Prefetto di Cosenza
- ✓ Presidente della Regione Calabria
- ✓ Polizia Locale di Castrolibero
- ✓ Questura di Cosenza
- ✓ Stazione dei Carabinieri di Castrolibero

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Castrolibero 19 maggio 2020



Il Sindaco
Giovanni Greco